



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice designato, dott.ssa Chiara Blanc, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 20673/2016 R.G. vertente tra:

, nato a Aba – Abia State (Nigeria) il
elettivamente domiciliato in Torino, Largo Cibrario n. 10 presso lo studio
dell'Avv. Ornella Fiore che lo rappresenta e difende come da procura in atti

parte ricorrente

e

**MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Torino**

parte resistente

nonché nel contraddittorio con il

Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: protezione internazionale e umanitaria; ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/2008

PREMESSE IN FATTO

Il ricorrente , di cittadinanza nigeriana, nato il a Aba –
Abia State (Nigeria), ha richiesto riconoscersi in suo favore la protezione internazionale ed
umanitaria.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, con provvedimento notificato in data



PDF Eraser Free

23.06.2016, ha rigettato la domanda di protezione internazionale, nonché la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ritenendo credibile il racconto reso e comunque non sussistenti i relativi presupposti di legge.

Contro la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino l'odierno ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 25/2008.

La Difesa nelle conclusioni del ricorso ha richiesto l'annullamento del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso in data 20.04.2016 dalla Commissione Territoriale di Torino ed il conseguente riconoscimento in favore del ricorrente delle condizioni per l'ammissione alla protezione sussidiaria ovvero della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Pubblico Ministero, con provvedimento datato 26.10.2016, ha chiesto rigettarsi il ricorso proposto dal ricorrente.

Nel corso dell'udienza svoltasi in data 23.02.2017 si è proceduto ad una nuova audizione del sig. _____ ed il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del

ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti e producendo documentazione integrativa relativa alla posizione abitativa e lavorativa del ricorrente in Nigeria, nonché alla posizione lavorativa del ricorrente in Italia (contratto di assunzione a tempo determinato).

In data 07.03.2016 è stata prodotta ulteriore documentazione integrativa da cui si evince la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato dal 26.02.2017, sino al 25.03.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il quadro normativo.

In ordine alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie applicate, si osserva che l'art. 3 D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;

le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;

la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del*



PDF Eraser Free

timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.

Inoltre, sempre in base all’art. 3 D.Lgs 251/2007, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l’autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

2. Sulla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Si rileva che parte ricorrente non ha avanzato domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, non dovendosi pertanto procedere alla valutazione della sussistenza dei relativi presupposti di legge.

3. Sulla domanda di protezione sussidiaria.

Come è noto, è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che, ai sensi dell’art. 2 lett. g) D.Lgs. 251/2007, non possieda i requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato, ma *“nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.*

L’art. 14 del D.Lgs.. 251/2007 precisa che *“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi:*

la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;



PDF Eraser Free

la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.”

Con riferimento specifico a tale ultima previsione, si osserva che, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

“i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (par. 26 della Direttiva 2004/83/CE e par. 35 della Direttiva 2011/95/UE);

“la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (*lettera c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/UE*);

“l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte di Giustizia UE, 17.2.2009); nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *“quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro”*) l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva (Corte di Giustizia UE, 30.1.2014, sentenza *Diakité*).

In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Cass., ord. 07.07.2014 n. 15466) la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria è subordinata a due verifiche, l'una oggettiva, riguardante l'area di appartenenza o l'intero Paese e l'altra soggettiva, riguardante la situazione personale del richiedente: in altre parole, la situazione socio - politica e normativa del Paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica ovvero nocimenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011 e Cass. 26822/2007).

Nel corso dell'audizione svolta davanti alla Commissione territoriale, con le precisazioni rese all'udienza del 23.02.2017, il ricorrente ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico *igbo* e di essere nato e vissuto nella città di Aba (Abia State) dove svolgeva la professione di sarto sino al momento della sua partenza dalla Nigeria in data 06.07.2014, arrivando in Italia in data 18.07.2015.



PDF Eraser Free

Secondo il racconto reso, il 20.04.2014 il ricorrente veniva fermato ad un posto di blocco da due militari *hausa* mentre si stava recando in un altro quartiere della città per festeggiare la festività della Pasqua insieme ai suoi familiari.

In tale occasione i due militari gli chiedevano di pagare una tangente di 500 naira per potere continuare il suo viaggio; non avendo tale disponibilità di denaro, il ricorrente rifiutava il pagamento e veniva condotto presso la caserma di Ngwa High School dove veniva arbitrariamente trattenuto senza alcuna formale accusa sino al giorno successivo quanto la madre del ricorrente era costretta a versare la somma di 5.000 naira per ottenere la sua liberazione.

Successivamente, in data il 29.06.2014 mentre il ricorrente era intento a passeggiare in Ngwa Road veniva riconosciuto dai due militari che l'avevano in precedenza fermato al posto di blocco e che in quel momento non indossavano l'uniforme, essendo un giorno festivo.

Avvicinatisi al ricorrente, gli consigliavano di non opporre resistenza nel caso di ulteriori controlli ai posti di blocco e di ottemperare alle richieste di pagamento.

Ne nasceva un breve alterco nel corso del quale uno dei due militari sferrava uno schiaffo in volto al ricorrente, facendo in tal modo avvicinare i passanti che iniziavano a spingere i due militari, uno dei quali veniva anche colpito in viso.

In seguito a tali fatti i due militari si allontanavano per chiedere l'intervento di rinforzi, minacciando di morte il sig. OGBATA ed assicurandogli che l'avrebbero trovato, conoscendo i suoi dati ed il suo indirizzo di casa.

Il ricorrente decideva allora di fuggire per rifugiarsi da un amico ad Owerri, in Imo State, per sottrarsi alle minacce ed alle ricerche dei militari, temendo per la sua incolumità personale alla luce di quanto accaduto.

In particolare, il ricorrente riferiva di essere stato successivamente informato che poco dopo i fatti descritti, i militari avevano fatto ritorno in Ngwa Road con altri membri dell'esercito, traendo in arresto alcune persone e si erano successivamente recati in più occasioni presso la sua abitazione per accertarne la presenza.

Pertanto, il ricorrente decideva di trasferirsi presso l'abitazione di uno zio nella città di Kano ed infine si determinava ad abbandonare il paese, temendo le ritorsioni dei militari nei suoi confronti.

Alla luce del racconto reso, non si condividono le conclusioni a cui è giunta la Commissione territoriale dal momento che le dichiarazioni del ricorrente sono apparse lineari, coerenti, senza elementi di significativa contraddittorietà e d'ingenuità, oltre che precise nell'indicazione di dettagli sulla cui base potere ricondurre i fatti descritti ad un reale vissuto personale.

Si rileva, inoltre, che il ricorrente ha collaborato con l'Autorità Giudiziaria producendo documentazione a sostegno del suo racconto, come previsto ai sensi dell'art. 3, 1° comma del



PDF Eraser Free

D.Lgs. 251/2007, cercando di fornire il maggior numero possibile di riscontri alle dichiarazioni rese.

In particolare, il sig. _____ ha prodotto copia del contratto di locazione relativo alla sua abitazione che risulta ubicata proprio in Aba, Ngwa Road, nonchè delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione (documenti n. 16 e 17 di parte ricorrente).

Analogamente, è stata prodotta la ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione della sartoria del ricorrente per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2014 ed il mese di febbraio 2015, pur a fronte del suo allontanamento dalla Nigeria nel mese di luglio 2014, elemento da cui desumere non solo l'attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente quanto all'attività lavorativa svolta, ma anche il verificarsi di un evento non preventivato in conseguenza del quale il sig. OGBATA ha abbandonato la Nigeria, nonostante l'attività lavorativa svolta e l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione anche per le mensilità successive alla data della sua partenza (documento n. 18 di parte ricorrente).

Inoltre, alla luce del racconto reso - che si ritiene attendibile - sussistono fondati motivi sulla cui base ritenere che il ricorrente, in caso di rimpatrio in Nigeria, possa essere esposto al rischio di subire forme di detenzione connesse a trattamenti inumani o forme di repressione o persecuzione attuale da parte degli organi statuali, circostanza che integra la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lettera b) D.Lgs.241/2007.

Si osserva, infatti, che le dichiarazioni del ricorrente quanto alla richiesta di pagamento di una tangente da parte dei militari nigeriani, così come l'arbitraria privazione della libertà personale sino al pagamento della somma richiesta e le minacce di morte in seguito ai fatti verificatisi nell'episodio del mese di giugno 2014, possano ritenersi attendibili e verosimili alla luce della contestualizzazione del racconto.

Inoltre, i fatti descritti dal ricorrente, tra cui condotte arbitrarie ed arresti illegittimi subiti dalla popolazione *igbo* da parte di militari *hausa*, trovano ampi riscontri nelle fonti internazionali disponibili e consultate.

In particolare, gli abusi di potere realizzati da militari di etnia *hausa* a danno della popolazione di etnia *igbo* nel sudest della Nigeria (ivi compresi l'Abia State e l'Imo State) sono attestati e riconosciuti concordemente dalle fonti C.O.I. consultate in materia (si vedano in particolare il documento n. 25 di parte ricorrente, nonché i seguenti documenti reperibili sul portale *Refworld*:

<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4b0658832&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearto=&coa=&language=&citation;>

<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=45f0567b2f&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfr>



PDF Eraser Free

[om=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;](http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5844003b4&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;) <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5844003b4&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;>

[om=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;](http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3df4be7b20&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;) <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3df4be7b20&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;>

[om=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation\);](http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=583840864&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;) [http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=583840864&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation\);](http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=583840864&skip=0&advsearch=y&process=y&allwords=igbo%20aba%20abia%20&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearsto=&coa=&language=&citation;)

In conclusione, attesa l'attendibilità del racconto del sig. _____ si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell'art. 14 D.Lgs. 241/2007 stante il pericolo che il ricorrente, ove faccia rientro in Nigeria, possa essere sottoposto a trattamenti degradanti e ad arbitrarie privazioni della libertà personale ai suoi danni.

5. Sulle statuizioni finali di causa e spese di lite

Le sopra svolte considerazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni ed istanze avanzate dalla Difesa ricorrente.

Nulla deve, infine, provvedersi sulle spese di lite, tenuto conto che il Ministero convenuto non si è formalmente costituito in giudizio, limitandosi a inviare documentazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 bis e seguenti del c.p.c.,

ACCOGLIE la domanda proposta da _____ in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente ai sensi dell'art. 14, lett. b) D.Lgs. 251/2007.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, il 17.03.2017

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Blanc

